

Gli Uffici della Sede provinciale di Cremona - v.le Trento Trieste 20 - sono aperti al pubblico

Martedì 15 - 17.30

Giovedì 15 - 17.30

Venerdì 9 - 12

Contatti:

lombardia.cr@intersnals.it

[0372 413029](tel:0372413029) uffici

Alla RSU

**All'Albo sindacale
e, p.c.
Ai DSGA**

Ai Dirigenti Scolastici

Cessazione dal servizio dal 1° settembre 2020 personale scolastico

<p><i>Normativa di riferimento</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • D.M. 6 dicembre 2019, n. 1124 • D.M. 13 dicembre 2019, n. 1137 • C.M. 11 dicembre 2019, n. 50487 • Nota USR 13 dicembre 2019, n. 23661
<p><i>Il termine per la presentazione delle domande</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • E' fissato a lunedì 30 dicembre 2019 il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo e ATA, delle domande di dimissioni volontarie dal servizio o di permanenza in servizio con effetto dal 1° settembre 2020. • Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall'art.12 del CCNL per l'area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010. • Le domande di cessazione dal servizio devono essere presentate esclusivamente tramite la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile sul sito internet del MIUR. • Entro la stessa data vanno presentate, sempre con le istanze on-line, le eventuali revoke delle domande già presentate.
<p><i>Requisiti per poter accedere alla pensione di vecchia</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2020, il requisito anagrafico è: <ul style="list-style-type: none"> • per il collocamento in pensione a domanda, 67 anni di età compiuti tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020 (nati/e tra il 1° settembre e il 31 dicembre 1953) sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva; • per il collocamento in pensione d'ufficio, 67 anni di età compiuti entro il 31 agosto 2020 (nati/e entro il 31 agosto 1953) sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
<p><i>Requisiti per poter accedere alla pensione anticipata</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per maturare il diritto alla pensione anticipata dal 1° settembre 2020, i requisiti richiesti sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, indipendentemente dall'età, da possedere entro il 31 dicembre 2020, senza operare alcun

	arrotondamento.
<i>Requisiti per poter accedere alla pensione anticipata "Quota 100"</i>	<ul style="list-style-type: none"> • È sperimentale ed ha la durata di tre anni: 2019, 2020, 2021. • I requisiti minimi richiesti sono un'età anagrafica di 62 anni ed un'anzianità contributiva di 38 anni da maturare entro il 31 dicembre 2020. • La pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo fino a quando il pensionato non matura l'età che gli avrebbe fatto conseguire la pensione di vecchiaia. • È possibile cumulare solo redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5.000 lordi annui.
<i>Opzione donna</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Con la vigente normativa possono esercitare tale facoltà le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari a 58 anni.
<i>Domanda di pensione e part-time</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da chi intende chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione della pensione. • Questa possibilità è riservata: <ul style="list-style-type: none"> • a coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno ancora compiuto 65 anni di età. • Dovrà essere espressa anche l'opzione per la cessazione dal servizio tout court ovvero per la permanenza in servizio a tempo pieno, nel caso non sia possibile concedere il part-time.
<i>Mancanza dei requisiti</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio nell'eventualità che venga accertata la mancanza dei requisiti per andare in pensione.
<i>Domande di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo di pensione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Se il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, può restare in servizio per maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione (20 anni). • Il trattenimento in servizio potrà essere chiesto quindi soltanto da chi, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non abbia maturato i requisiti contributivi minimi previsti per il diritto a pensione e cioè anni 20 di anzianità contributiva. • La domanda di trattenimento in servizio continua ad essere presentata in forma cartacea entro il termine del 30 dicembre 2019.
<i>Invio domande di pensione all'Inps (gestione ex Inpdap)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dopo la presentazione della domanda di cessazione via web attraverso la procedura Polis delle istanze on-line del Miur, occorre inviare direttamente all'Inps ex gestione Inpdap la domanda di pensione con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita di un Patronato - vedi sotto per il Patronato dello Snals; • presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione; • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164).
<i>Accertamento del diritto a pensione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'Inps sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro il termine del 29 maggio 2020.